



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS 16181/03 Sez. IV
Avv Scaramucci

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota del 2 ottobre 2003
n.557/B.17504.10100.A(10)

OGGETTO: Effetti della riabilitazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia previste dagli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).


Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere della Scrivente in merito alla questione se l'art. 43 del T.U. delle leggi di p.s., che, salvo quanto previsto dall'art. 11, fa divieto di concedere licenza di porto d'armi a coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti indicati nello stesso articolo, debba applicarsi anche nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto la riabilitazione.

Nel condividere le osservazioni formulate nella nota in riferimento, la Scrivente osserva che la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 del codice penale, vale ad estinguere le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

Nella nozione di effetto penale della condanna deve intendersi compresa ogni conseguenza che comporti incapacità giuridiche, preclusioni o limitazioni all'esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici o rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto.

Come ricordato nel parere della Avvocatura distrettuale di Palermo del 17.2.2000, vi sono, però, degli effetti (ed in particolare talune incapacità) correlati alla condanna medesima, che possono cessare solo in virtù di speciali disposizioni.

Quanto sopra premesso, si osserva che il legislatore ha previsto alcuni requisiti generali, richiesti per tutte indistintamente le autorizzazioni di polizia (non aver riportato condanne penali di una certa gravità, salva la riabilitazione, non essere sottoposti a misure di sicurezza, possedere il



123214

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale
Ufficio per gli affari della Polizia
amministrativa e sociale
Roma





Avvocatura Generale dello Stato

requisito della buona condotta, titolo di studio o abilitazione (artt. 11 e 12), mentre, invece, particolari requisiti sono richiesti per le singole autorizzazioni.

L'art. 43 del T.U. di p.s., che prescrive i requisiti per la licenza di portare armi, è una norma speciale, e quindi insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, in quanto facente eccezione ai principi generali sopra ricordati sulla concessione delle autorizzazioni di polizia.

Infatti, non solo l'art. 43 ha escluso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo e secondo comma, che possa essere rilasciata la licenza di porto d'armi a coloro che, indipendentemente dalla pena inflitta, siano stati riconosciuti colpevoli di gravissimi reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato o l'ordine pubblico (in quanto dette persone, avendo dimostrato di possedere capacità tecnica e psicologica per commettere reati di particolare gravità, non offrono, secondo la valutazione del legislatore, "quella perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi", che costituisce indefettibile presupposto per il rilascio delle conseguenti licenze) ma, non facendo salvi gli effetti della riabilitazione, ha implicitamente escluso che quest'ultima possa, ove conseguita, produrre in relazione ai reati in questione l'effetto liberatorio per il condannato, previsto, invece, nell'art. 11.

Pertanto, a tale norma non è possibile attribuire un significato diverso da quello letterale e logico, chiaramente manifestato dal legislatore, che ha voluto seguire per il porto d'armi un criterio più rigoroso rispetto alle altre autorizzazioni di polizia, per evidenti finalità eminentemente preventive, di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

l'Avvocato estensore
Maria Elena Scaramucci

il Vice Avvocato Generale
Avv. Paolo di Tarsia di Belmonte